

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 29564 Anno 2020**

**Presidente: COSENTINO ANTONELLO**

**Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 24/12/2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 7082-2019 proposto da:

MIP CAR 4X4 SAS DI PEDERZOLLI OLIVO & C, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Roma via N. Tartaglia n. 5 presso lo Studio dell'Avvocato Alessandro di Giovanni che la rappresenta e difende unitamente agli Danilo Pezzi e Paolo Mazzoni;

**- ricorrenti -**

**contro**

LAIN FRANCESCO & C SNC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bertilla Lain e dall'Avv. Carlo Marzoni, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dell'Amba Aradam n. 22

**- controricorrente -**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2256/2018, depositata in data 22.8.2018. della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.9.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato

### **FATTI di CAUSA**

La Mip Car 4X4 s.a.s. (da ora Mip Car) ha adito il tribunale di Vicenza esponendo di aver stipulato con la Lain s.n.c. un contratto di acquisto.

di un autocarro, per il prezzo di € 39.200,00; che, all'esito di successive verifiche, era emerso che il bene era immatricolato come autovettura ed inoltre, solo dopo 18 mesi dalla stipula del contratto, era stata consegnata la carta di circolazione, per cui il veicolo era stato rivenuto con grave ritardo e ad un prezzo inferiore a quello di acquisto.

Ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 20.033,00, oltre accessori.

Il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha liquidato l'importo di € 880,00, oltre accessori, per le sole spese di immatricolazione, respingendo ogni altra richiesta.

La pronuncia è stata confermata in appello.

Per quanto ancora rileva, la Corte veneziana, riconosciuta la sussistenza dell'inadempimento in capo alla società venditrice, ha ritenuto carente la prova del danno, rilevando che dalla visura A.C.I., prodotta in causa, era emerso che il veicolo era stato acquistato dalla ricorrente, in data 26.4.2004, al prezzo di € 30.200,00 ed era stato rivenduto a terzi, il successivo 3.6.2004, al prezzo di € 38.000,00, ricavandone un guadagno.

Ha escluso la configurabilità della frode contrattuale, rilevando che il procedimento penale era stato archiviato, sia pure per motivi processuali, e che la condotta della resistente aveva una valenza puramente civilistica, apparendo *fra l'altro assai sfumati gli artifici e raggiri indispensabili alla fattispecie criminosa*, ritenendo - inoltre - indimostrate le ulteriori voci risarcitorie (danno non patrimoniale e mancato ricarico a causa della vendita a prezzo ribassato).

Per la cassazione della sentenza la Mip Car ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

La Lain s.n.c. ha proposto controricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto, in base alle risultanze della



deposito della pronuncia di appello), la violazione dell'art. 360, comma primo, 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.

**2.** Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., c. sostenendo che, del tutto erroneamente, la sentenza abbia escluso che la Lain avesse posto in essere una frode contrattuale, senza considerare la puntuale descrizione della condotta della venditrice contenuta nel capo di imputazione e le dichiarazioni di uno degli informatori, sentito nel corso dell'indagine penale, che aveva confermato che la ricorrente aveva chiesto un autocarro di nuova immatricolazione.

Il motivo è inammissibile, assumendo decisivo rilievo il fatto che la domanda risarcitoria sia stata rigettata non solo per l'impossibilità di configurare, nello specifico, una fattispecie di reato, ma anche per la dichiarata insussistenza di un concreto pregiudizio risarcibile, poiché – come accertato dalla Corte distrettuale – dalla rivendita era stato riportato un guadagno, anziché una perdita.

Neppure l'eventuale consumazione di una frode contrattuale avrebbe – di per sé - giustificato il risarcimento del danno da reato, in mancanza della prova di un concreto pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile alla condotta della venditrice.

E' noto che questa Corte, sin dalle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003, e più decisamente dalle pronunce nn. 8827/2003 e 8828/2003, ha proceduto ad una completa rielaborazione della sistematica del danno risarcibile.

Prima degli arresti del 2003, la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito.

Era la tesi del danno evento, ossia elemento interno e costitutivo del fatto produttivo di una lesione di un bene protetto, non bisognevole di ulteriore dimostrazione (cd. danno in re ipsa), se non che ai fini

della personalizzazione del risarcimento (Corte cost. 184/1986; Cass. 2515/2002).

Nel sistema emerso a partire dalle richiamate sentenze del 2003, la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché - quale ulteriore indispensabile condizione - il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato (cd. danno conseguenza). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno *in re ipsa*, neppure se il danno, come nel caso in esame, derivi da un inadempimento contrattuale o, ipoteticamente, dalla commissione di un reato.

Tale soluzione è stata successivamente confermata dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 26972, 29673, 29674 e 29675 del 2008 ed è costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva (cfr., per le più recenti, Cass. 19434/2019; Cass. 5807/2019; Cass. 31537/2018; Cass. 28742/2018; Cass. 7594/2018).

**3.** Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1477 e 1222 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte negato rilievo alla ritardata consegna dei documenti di immatricolazione, sebbene detto ritardo avesse determinato l'immobilizzazione del capitale impiegato per l'acquisto del veicolo, determinando il danno esattamente quantificato in domanda.

Il motivo è infondato, poiché, come stabilito in fatto dalla Corte distrettuale, non vi era prova neppure del danno da ricarico, collegato alla vendita a prezzo ribassato (sentenza, pag. 5) e, comunque, la ricorrente aveva ottenuto un prezzo superiore a quello

sostenuto dalla vendita e, quindi, un guadagno tale da compensare anche i presunti danni economici lamentati in giudizio.

Le contrarie deduzioni della ricorrente, volte ad affermare la risarcibilità della suddetta posta di danno a causa del mero ritardo nella consegna dei documenti, finisce nuovamente per trascurare che, ai fini del risarcimento, era richiesta la prova delle conseguenze economiche negative prodotte dall'inadempimento, che la sentenza ha motivatamente ritenuto carente.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2900,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 20.9.2020.

**IL PRESIDENTE**

Antonello Cosentino

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ferrara